



COMUNE DI CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Approvato con delibera di C.C. n.43 del 13.07.2001

Modificato con le delibere di C.C. n.50 del 23.07.2004, n. 38 del 08/04/2014, n. 56 del 10/11/2015, n. 77 del 17/12/2020 e n.14 del 23/03/2022, n.77 del 21/12/2012, n. 5 del 26/02/2016 e n. 78 del 19/12/2022

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento ha per scopo l'attuazione dei principi contenuti nella Costituzione e nello Statuto del Comune di Concorezzo, nonché di quanto disposto dall'art. 12 della Legge 241 del 7.8.1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi), tenuto conto del D. Lgs. 267/2000 T.U. degli Enti Locali, della normativa di Stato e della Regione Lombardia vigente in materia (in particolare DPR 616/77, L.R. 1/86 e L.R. 1/2000, L.328/2000).
2. Ai sensi degli art. 3, comma 1 e art. 12, comma 2 della Legge 7/8/1990 n. 241 i provvedimenti che dispongono gli interventi previsti dal presente regolamento dovranno essere adeguatamente motivati e dovranno dare espressa dimostrazione della effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento stesso.
3. L'accesso a prestazioni sociali agevolate, compresa l'erogazione di sussidi economici, è definito sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti, stabiliti dal D.Lgs. 109/98 modificato ed integrato dal D.Lgs. 130/2000, dalla 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 Destinatari

I destinatari del presente regolamento sono, come previsto dall'art. 2 della Legge 8.11.2000 n. 328 e dall'art. 9 L.R. 1/86, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche:

- a) cittadini italiani e, nei limiti previsti dalla legge statale e regionale, stranieri e apolidi, residenti nel Comune;
- b) profughi, rimpatriati e rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello stato e della Regione, dimoranti nel comune;
- c) cittadini stranieri e apolidi dimoranti temporaneamente nel comune, allorché si trovino in una situazione di bisogno tale da esigere non differibili interventi e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello stato di appartenenza.

Art. 3 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'erogazione dei seguenti servizi:
 - a) CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE
 - b) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - abrogato
 - c) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)
 - d) TELEASSISTENZA
 - e) PASTI A DOMICILIO
 - f) SERVIZIO TRASPORTO
 - g) INTERVENTI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI - abrogato
 - h) CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono effettuati nei limiti della disponibilità del bilancio comunale, che annualmente dovrà prevedere appositi stanziamenti di spesa.
3. Il Servizio di Assistenza Sociale valuta le singole situazioni utilizzando criteri di valutazione globali, non esclusivamente vincolati alla situazione economica.

Art. 4 Criteri di accesso

1. Al fine di ottenere l'ammissione ai servizi previsti al precedente art. 3, i soggetti di cui all'art. 2 devono trovarsi "in stato di bisogno". Lo stato di bisogno sussiste quando sia presente almeno uno dei seguenti elementi:
 - Inadeguatezza della situazione economica;
 - Presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
 - Esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino il rischio di emarginazione per i singoli e i nuclei familiari.
2. Dopo aver individuato i bisogni, la priorità a cui attenersi nell'erogazione dei servizi è determinata dalla gravità della situazione, correlata alla composizione del nucleo, alla situazione familiare e alla capacità di autonomia complessiva del nucleo stesso.

CAPO II LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 5 Definizione di nucleo familiare

Il nucleo familiare di riferimento per l'applicazione del presente Regolamento è quello previsto dall'Art. 3 del DPCM 159/2013.

Art. 6 Indicatore della situazione economica equivalente

La valutazione della situazione economica, indispensabile per stabilire l'accesso ai contributi economici e la compartecipazione dell'utente alla spesa per l'erogazione dei servizi tariffati, si ottiene considerando la situazione reddituale e patrimoniale, calcolata secondo le modalità previste dal sopraccitato DPCM.

Qualora, dopo la presentazione della dichiarazione ISEE, intervengano rilevanti variazioni della situazione economica, troverà applicazione il disposto dell'art. 9 del DPCM 159/2013 in ordine all'ISEE corrente.

Art. 7 Definizione fasce, tariffe e soglie per l'accesso ai servizi

Le fasce di valori ai fini ISEE, le tariffe e le eventuali soglie di reddito per l'accesso ai servizi dovranno essere determinate con l'osservanza dei criteri generali contenuti nel presente Regolamento e, comunque, nel rispetto della programmazione finanziaria, sia annuale che pluriennale.

Le fasce, le tariffe e le eventuali soglie sono determinate, con il rispetto dei suddetti criteri, con provvedimento della Giunta Comunale.

Le fasce, le tariffe e le soglie di reddito possono essere riviste annualmente. E' possibile disporre l'esenzione al pagamento della tariffa su indicazione delle competenti Assistenti Sociali e successiva deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 8 Eccezioni

Rispetto alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, sono fatte salve le eccezioni di volta in volta contemplate dai successivi capi del presente regolamento.

PARTE II

GLI INTERVENTI

CAPO I - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE

Abrogato e sostituito dal "Regolamento comunale per l'accesso e le modalità di concessione di contributi economici a favore di persone fisiche" approvato con delibera di C.C. n. 77 del 21/12/2012 e modificato con delibera di CC n.5 del 26/02/2016

CAP II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Abrogato e sostituito dal Regolamento per il "Servizio di Assistenza Domiciliare Territoriale" con delibera di C.C. n. 38 del 08/04/2014

CAPO III - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM) ORA SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF)

Art. 28 Finalità e destinatari

Il servizio offre a minori in difficoltà, anche disabili, l'opportunità di interventi socio-educativi di sostegno, con le modalità previste dal Piano regionale e con riferimento alle indicazioni attuative della Legge n. 285/97, al fine di promuovere un processo di cambiamento reale delle situazioni di disagio, mediante l'attuazione di progetti adatti alle problematiche specifiche rilevate.

Art. 29 Indirizzi e obiettivi dell'intervento

L'Assistenza domiciliare a minori (ADM) è un intervento di sostegno a bambini e ragazzi, all'interno del proprio nucleo familiare, che nasce dalla necessità di garantire condizioni ambientali volte a soddisfare il bisogno effettivo di relazione (con l'adulto e con i pari) del minore.

Il sostegno al minore deve prestare una particolare attenzione alla relazione genitore-bambino in quanto espressione di un sistema di vita. Lo stesso deve individuare le potenzialità e i limiti dell'ambiente di vita del minore, aiutando la famiglia a riconoscersi più come risorsa che come problema.

Obiettivi dell'intervento sono:

- il sostegno alla famiglia in caso di temporanea difficoltà
- il mantenimento del minore in famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali ed il recupero delle risorse della famiglia al suo interno e nei suoi rapporti con il territorio
- la costituzione di una rete di legami tra nucleo e contesto sociale.

Art. 30 Prestazioni

Le prestazioni da attuare nei confronti del minore sono:

- sostegno educativo finalizzato ad una corretta crescita psicofisica del bambino/ragazzo attraverso la valorizzazione delle capacità individuali;
- aiuto nel facilitare la vita di relazione con i coetanei e con gli adulti;
- aiuto nell'organizzazione del tempo libero;
- supporto nello svolgimento dei compiti scolastici.

Le prestazioni da attuare nei confronti della famiglia del minore sono:

- supporto educativo per lo svolgimento delle funzioni genitoriali;
- stimolazione finalizzata all'assunzione di responsabilità da parte dei genitori all'interno di un percorso di crescita ed autonomia.

Art. 31 Modalità di accesso e presa in carico

L'attivazione degli interventi educativi può avvenire a seguito di:

- richiesta delle famiglie interessate;
- segnalazione degli insegnanti, attraverso i propri dirigenti;
- proposta degli operatori, a soluzione di problematiche in carico ai servizi sociali e/o scolastici del Comune;
- provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che disponga interventi a sostegno del minore e della famiglia.

Gli interventi vengono realizzati dall'équipe degli operatori coinvolti, in base ad uno specifico progetto basato sulla situazione di disagio presentata.

Il progetto, contenente i modi, i tempi e le attività, viene concordato tra le parti interessate.

Art. 32 Le figure professionali coinvolte

Le figure professionali impegnate nell'assistenza domiciliare a minori sono le seguenti:

- *Educatori professionali*, che lavorano a contatto con i minori nel loro contesto di vita (casa, scuola, territorio), in attuazione del progetto educativo concordato;
- *Assistente Sociale*, con funzioni di referente coordinatore del servizio e di collegamento con la rete territoriale; riceve le richieste e redige apposita documentazione per la discussione in équipe;
- *Psicologo*, con funzioni di consulente psicologico dei progetti educativi e di sostegno nei confronti della coppia genitoriale;
- *Ausiliari socio-assistenziali*, per interventi a sostegno del nucleo familiare, con varie prestazioni di propria competenza, inserite nei progetti individuali.

Art. 33 Modalità di attuazione degli interventi

Gli interventi educativi e le attività in essi previste si esplicano in sedi differenti, secondo i singoli progetti: a domicilio del minore, nella scuola di frequenza, nelle sedi ritenute idonee quali biblioteca, ludoteca, centro di aggregazione, videoteca, ecc.

L'orario di lavoro è articolato secondo l'esigenza organizzativa del servizio.

Art. 34 Partecipazione degli utenti alla spesa

Non è prevista alcuna partecipazione al costo del servizio, da parte degli utenti dell'assistenza domiciliare a minori.

CAPO IV

TELEASSISTENZA

Art. 35 Premessa

Il Servizio di Teleassistenza è garantito da Offertasociale, attraverso l'Associazione Volontari di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza di Vimercate.

Il servizio ha la finalità di assicurare agli utenti un tempestivo intervento, quando si presentino situazioni di particolare necessità nell'ambito domestico; e una verifica periodica dello stato di salute.

Art. 36 Destinatari

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, senza limiti di età, che vogliano vivere in casa propria con la sicurezza di un pronto intervento in caso di bisogno. E' indirizzato prioritariamente a:

- persone sole
- persone anziane
- persone con grave situazione di disabilità e/o con un quadro clinico sanitario precario.

Art. 37 Procedure per l'ammissione e la cessazione dal servizio

L'ammissione al servizio e la successiva cessazione sono disposte mediante richiesta al Servizio Sociale.

Art. 38 Partecipazione al costo del servizio

Non è prevista alcuna partecipazione al costo del servizio.

CAPO V - PASTI A DOMICILIO

Art. 39 Premessa

Il Servizio pasti al domicilio è un servizio complementare al SAD, che offre all'utenza la possibilità di consumare un pasto completo al proprio domicilio.

Art. 40 Destinatari

Il servizio è rivolto prioritariamente agli utenti del SAD e, compatibilmente con le risorse, a persone sole e impossibilitate per motivi di salute e/o per incapacità a gestirsi in modo adeguato una sana alimentazione.

Art. 41 Procedure per l'ammissione e la cessazione

Le richieste, compilate su apposito modulo, devono essere inoltrate al Servizio di Assistenza Sociale, al quale compete la valutazione e l'eventuale attivazione del servizio. La cessazione del servizio può avvenire sia su richiesta dell'utente o di un suo familiare, sia su disposizione d'ufficio del Servizio di Assistenza Sociale.

Art. 42 Partecipazione al costo del servizio

Viene richiesta all'utenza una compartecipazione al costo, tenuto conto del valore ISEE. La tariffa è determinata col provvedimento di cui al precedente art.7.

CAPO VI

TRASPORTO

Art. 43 Finalità

L'Amministrazione Comunale istituisce un servizio di trasporto protetto, per consentire l'accesso ad attività sociosanitarie e riabilitative sul territorio comunale e nelle zone limitrofe, a favore di cittadini disabili, anziani e minori.

Il servizio si propone di integrare le risorse familiari e informali esistenti o che potranno essere attivate per rispondere alle necessità delle persone.

Art. 44 Destinatari

Il Servizio è rivolto, in ordine di priorità, alle seguenti persone:

- a) disabili frequentanti quotidianamente scuole dell'obbligo, centri di formazione e centri semi - residenziali a carattere socio - educativo, formativo, socio - lavorativo o riabilitativo;
- b) anziani frequentanti i servizi semi - residenziali;
- c) minori, disabili e anziani sottoposti a trattamenti ambulatoriali riabilitativi in modo continuativo;
- d) richieste di anziani, disabili, invalidi civili, che necessitino di servizi di trasporto occasionali per l'accesso ad accertamenti diagnostici, terapie ambulatoriali brevi ed altre prestazioni erogate da presidi dell'ASL 3 o da strutture convenzionate con la stessa.

Art. 45 Procedure per l'ammissione e la cessazione dal servizio

Per accedere al Servizio è necessario inoltrare la richiesta presso il Servizio di Assistenza Sociale, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione indicata in esso. L'utente verrà escluso dal servizio qualora cessino le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno.

Art. 46 Norme per l'utente

Gli utenti ammessi al servizio sono tenuti ad uniformarsi alle indicazioni fornite dal Servizio di Assistenza Sociale, mantenendo un atteggiamento rispettoso del personale addetto al servizio.

Ripetute inosservanze alle indicazioni fornite dal Servizio di Assistenza Sociale potranno comportare la cessazione del servizio.

Gli utenti dovranno collaborare con il Servizio di Assistenza Sociale affinché le prestazioni siano rese nel modo previsto. Essi debbono comunicare, in particolare, sempre eventuali cause di sospensione del servizio.

Art. 47 Organizzazione del servizio

Il servizio trasporto potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) in forma diretta, anche con l'impiego di obiettori di coscienza
- b) con servizio reso da associazioni di volontariato o cooperative sociali, come previsto da appositi accordi
- c) con servizio reso da una ditta privata, mediante appalto

Gli utenti verranno prelevati e riportati nei luoghi concordati con il Servizio di Assistenza Sociale. Per gli utenti di età inferiore ai 10 anni o per coloro che ne abbisognano a causa delle loro condizioni, il trasporto può avvenire in presenza di un accompagnatore (familiare, parente, volontario, conoscente,). La presenza dell'accompagnatore deve essere comunicata ed assentita dal Servizio di Assistenza Sociale.

Il trasporto viene effettuato dal Comune sotto la piena ed assoluta responsabilità dell'utenza e dell'eventuale accompagnatore.

Art. 48 Partecipazione al costo del servizio

All'utenza che usufruisce di tale servizio è richiesta una partecipazione al costo, tenuto conto del valore ISEE.

La tariffa è determinata col provvedimento di cui al precedente articolo 7.

CAPO VII - INTERVENTI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI

Abrogato e sostituito dal “Regolamento per Interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali” con delibera di C.C. n. 56 del 10/11/2015 successivamente modificato con “Regolamento per Interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali ed in strutture semiresidenziali diurne” approvato con delibera di C.C. n. 77 del 17/12/2020 e n.14 del 23/03/2022

CAPO VIII - CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO

Abrogato a seguito dell'introduzione delle misure B1 e B2 previste dal Fondo Nazionale Autosufficienza disposto dall'art.1 della L.296/2006